

STATUTO

dell'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali, della Provincia di Brescia (A.D.A.F.).

TITOLO I

Denominazione e Sede

Art. 1

Si costituisce in Brescia, in data 9.11.1991, l'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali della Provincia di Brescia (A.D.A.F.). in possesso del titolo di studio conseguito nei corsi di Laurea Magistrale, Triennale, o previgenti ordinamenti, delle Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali o delle Facoltà di Scienze Forestali e Ambientali.

Essa è retta dalle norme del presente Statuto aggiornato con deliberazioni dell'assemblea Straordinaria in data 16 aprile 1994, 29 aprile 1997, 23 maggio 1998 e 23 novembren2018.

Art. 2

L'Associazione è un libero organismo apolitico, su base provinciale, che si ispira ai principi della solidarietà professionale, sindacale ed economica. Non ha scopi di lucro e non distribuisce utili tra i soci. Vi possono fare parte anche i laureati all'estero con titoli equipollenti di cui all'Art. 1 riconosciuti in Italia.

Art. 3

La sede dell'Associazione è in Brescia.

TITOLO II

Scopi

Art. 4

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

- a) assumere la rappresentanza collettiva e la tutela morale, sindacale ed economica dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali, Produzione Animale e Tecnologie Alimentari, iscritti;
- b) studiare e promuovere iniziative volte a valorizzare l'attività dei propri associati;
- c) mantenere rapporti di stretta collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- d) assistere i propri associati nella stipulazione di contratti collettivi, promuovendo e stipulando, al riguardo, anche accordi provinciali;
- e) coadiuvare e coordinare l'azione degli associati per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione, di educazione previsti dallo Statuto;
- f) seguire l'attività legislativa onde svolgere azione atta a meglio valorizzare le funzioni del laureato in Scienze Agrarie, Forestali, Produzione Animale e Tecnologie Alimentari;
- g) promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;
- h) promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed Enti aventi per scopo la propaganda e la istruzione professionale nel campo della agricoltura, foreste e gestione del territorio;
- i) promuovere il perfezionamento tecnico, la specializzazione e l'avviamento alla professione dei giovani laureati in Scienze Agrarie, Forestali, Produzione Animale e Tecnologie Alimentari;
- j) prestare opera di assistenza tecnica e di consulenza alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, che ne facciano richiesta;
- k) studiare e proporre le questioni economiche, tecniche e giuridiche di interesse agricolo e forestale;

- l) svolgere opera tecnica, propagandistica, assistenziale e culturale per la intensificazione della agricoltura e della industria agricola e forestale e gestione del territorio;
- m) esercitare, comunque, tutte le funzioni che possono direttamente o indirettamente, giovare ai Dottori in Scienze Agrarie, Forestali, Produzione Animale e Tecnologie Alimentari;
- n) promuovere e svolgere attività di formazione professionale e tecnica;
- o) contribuire al progresso dell'agricoltura e della zootecnia sostenibile nel rispetto del territorio e miglioramento dell'ambiente naturale;
- p) contribuire a creare e sviluppare la cultura del verde sia pubblico che privato e a sviluppare strategie di tutela;
- q) promuovere iniziative in tema ambientale, dell'interazione tra le sostanze inquinanti ed il territorio con analisi dei rischi, la valutazione di impatto ambientale come strumento di prevenzione e mitigazione degli effetti ingerenti sull'ambiente, nel settore delle energie da fonti rinnovabili e della gestione dei rifiuti.
- r) promuovere le conoscenze dei sistemi di controllo delle problematiche ambientali per prevenire e proporre soluzioni alle emergenze e alle alterazioni conseguenti ad eventi catastrofici.
- s) stimolare la formazione di figure professionali in grado di analizzare e prevenire i rischi e gestire le emergenze ambientali conseguenti all'azione antropica e post-emergenza a garantire il ritorno ad una situazione di normalità;
- t) mantenere rapporti di collaborazione con le specifiche Facoltà e gli Istituti Tecnici Agrari della provincia per accrescere la motivazione allo studio, stimolare la sensibilità degli studenti alle finalità istituzionali dell'Associazione, alla cultura dell'ambiente e formulare progetti di praticantato in attuazione del sistema alternanza scuola-lavoro, arricchendo la formazione scolastica con esperienze sul campo.

TITOLO III

Soci

Art. 5

Diventano soci dell'Associazione tutti i laureati di cui all'Art 1 residenti e/o operanti a Brescia e provincia che ne facciano domanda

Art. 6

L'adesione alla Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Provinciale che può, a suo insindacabile giudizio, respingere la richiesta di adesione.

Art. 7

Il Consiglio dell'Associazione può attribuire la qualità di socio onorario a studiosi o tecnici di particolare riconosciuto valore, anche privi del titolo di studio di cui al precedente articolo 1, che si siano distinti nel campo della ricerca, della divulgazione e formazione, della politica agraria, nella conduzione di aziende agricole e nella tutela dell'ambiente.

Art. 8

Possono aderire alla Associazione, senza però assumere la qualità di soci, Istituti, Enti ed Organismi che abbiano per fine il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'agricoltura, delle foreste e della gestione del territorio. Sulla richiesta di adesione decide l'assemblea dei soci.

Art. 9

I soci aderenti verseranno all'Associazione un contributo annuo nella misura unitaria che sarà fissata dal Consiglio. La quota annua, una volta fissata, resta valida fino a quando essa non sarà variata.

I soci onorari non sono tenuti ad alcun versamento di contributo alla Associazione.

La quota sociale per l'anno in corso, che è intrasmissibile e non rivalutabile, dovrà essere versata all'Associazione entro la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10

I soci collaborano attivamente con gli organi della Associazione fornendo elementi, notizie e dati che possano facilitarne l'azione.

Art. 11

Il socio può recedere in qualsiasi momento dandone notizia al Consiglio Provinciale con lettera raccomandata. Ai fini della quota sociale la recessione ha valore a partire dall'anno successivo se la comunicazione viene fatta oltre il primo quadrimestre.

Art. 12

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti;
- b) per morosità nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- c) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
- d) per la perdita di qualunque dei requisiti per l'ammissione.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Provinciale e deve essere comunicata con lettera raccomandata all'associato il quale, entro 30 giorni dalla data della raccomandata sopra citata, può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente sul reclamo.

TITOLO IV

Organi

Art. 13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Provinciale dei Soci;
- b) il Consiglio Provinciale;
- c) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO V

Assemblea Provinciale

Art. 14

L'Assemblea Provinciale è composta da tutti i soci aderenti con diritto di voto. Gli Istituti e gli Enti aderenti possono partecipare ma non hanno diritto di voto. Il diritto di voto spetta ai soci regolarmente iscritti che siano in regola con il pagamento dei contributi. In caso di impedimento il socio può delegare al diritto di voto un altro socio mediante delega scritta.

Art. 15

Le Assemblee dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Consiglio Provinciale non oltre il mese di aprile di ciascun anno.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che il Consiglio Provinciale ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente o da un Consigliere delegato dal Presidente. I verbali delle Assemblee sono firmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 16

Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie le votazioni avranno luogo secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei presenti, tenendo conto dei numeri dei voti che ogni partecipante esprime personalmente o in qualità di delegato. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti nelle decisioni prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Per la elezione del Consiglio provinciale ~~la nomina delle cariche sociali~~ sarà adottato il sistema di votazione segreta e si potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al totale dei componenti del Consiglio provinciale.

Il Consigliere eletto con maggiore anzianità avrà il compito di convocare il Consiglio provinciale per la distribuzione delle cariche sociali entro 30 giorni dalle elezioni.

Art. 17

Le Assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate mediante avviso che dovrà essere spedito almeno 15 giorni prima dalla data di convocazione. L'avviso di convocazione, deve indicare specificatamente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- b) approvare i bilanci;
- c) eleggere i membri del Consiglio provinciale e del Collegio Probivirale.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di un numero di soci tali da rappresentare la metà più uno dei voti degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno e ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Art. 19

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche statutarie e sulle materie poste all'ordine del giorno.

Per la validità delle Assemblee straordinarie e delle deliberazioni valgono le norme previste dal precedente articolo.

TITOLO VI

Consiglio Provinciale

Art. 20

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Provinciale composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dalla Assemblea. Possono essere elette solo persone che abbiano diritto di voto all'Assemblea.

Art. 21

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Non sono eleggibili o decadono dalla carica coloro i quali abbiano riportato condanne per reati comuni o non siano in regola con il pagamento della quota sociale dell'Associazione.

In caso di vacanza nel Consiglio provinciale di uno dei membri eletti per decesso, dimissioni o altro, il Consiglio provvederà alla sostituzione con il socio che abbia riportato fra i non eletti il maggior numero di voti. Le norme di cui al precedente comma si applicano nel caso di vacanze successive alla prima sempre che i membri cessati dalla carica, contemporaneamente o in tempi diversi non superino il numero di 3. In caso diverso, la sostituzione sarà fatta da un'Assemblea straordinaria da convocarsi appositamente.

Art. 22

Il Consiglio Provinciale elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, un Segretario ed il Tesoriere.

Art. 23

Le riunioni del Consiglio Provinciale sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente da lui delegato. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale devono aver luogo con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede il Consiglio. I verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Essi debbono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Provinciale dopo la lettura e l'approvazione nella riunione stessa o in quella immediatamente successiva.

Art. 24

Il Consiglio Provinciale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano riservati all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Provinciale delibera:

- a) sull'attività dell'Associazione;
- b) sulla convocazione delle Assemblee;
- c) sui bilanci da presentare all'Assemblea insieme alla relazione del Presidente;
- d) sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;
- e) sentito il parere dell'Assemblea, sulla costituzione di società od enti i cui scopi possono interessare l'attività della Associazione e sulla partecipazione dell'Associazione stessa ad enti o società già esistenti aventi gli scopi sopra citati;
- f) su ogni altra materia o attività svolta ai fini sociali.

Art. 25

Il Consiglio Provinciale si riunisce normalmente quattro volte all'anno nonchè ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza di questi, dal Vice-Presidente a ciò delegato dal Presidente.

TITOLO VII

Presidente

Art. 26

Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di esso, il Vice-Presidente o un membro da lui delegato, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Art. 27

Il Presidente ha la sovrintendenza generale su tutta l'attività dell'Associazione.

Nei casi di urgenza per evitare ritardi negli interventi o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente da lui delegato, ha la facoltà di sostituirsi al Presidente al quale si dovranno comunque presentare le decisioni per la ratifica.

TITOLO VIII

Collegio dei Proviviri

Art. 28

Al Collegio dei Proviviri spetta di dirimere, con funzioni di arbitro, ogni vertenza tra i soci e gli organi dell'Associazione nonché tra gli organi predetti e le persone che li compongono. Essi sono in numero di tre e non possono essere scelti fra i membri del Consiglio.

TITOLO IX

Patrimonio

Art. 29

Il Patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti in proprietà alla Associazione a titolo oneroso e gratuito.

Art. 30

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalla quota associativa versata dai soci;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) da contributi e cespiti eventuali.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla Legge.

TITOLO X

Gruppi di lavoro

Art. 31

Il Consiglio può istituire gruppi di lavoro cui affidare lo studio e la trattazione di problemi riguardanti particolari rami di produzione e determinate attività di carattere culturale, assistenziale e sindacale.

I componenti dei gruppi di lavoro dovranno essere scelti fra studiosi e tecnici di riconosciuto valore delle singole specializzazioni.

I gruppi di lavoro nomineranno, nel loro seno, un Presidente ed un Segretario.

Alle riunioni dei gruppi di lavoro potranno partecipare il Presidente e il Segretario dell'Associazione.

Il mandato affidato ai gruppi di lavoro deve essere specifico e a termine.

TITOLO XI

Modifiche statuarie

Art. 32

Il presente Statuto può essere modificato mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.
L'Assemblea sarà valida solo se sarà presente un numero di soci tali da rappresentare almeno un terzo della totalità dei voti degli aventi diritto.

Art. 33

Le proposte di modificazione quando non provengono dal Presidente o dal Consiglio Provinciale, debbono essere firmate da un numero tale di soci da rappresentare un terzo della totalità.

Le proposte sopra citate, opportunamente illustrate, debbono essere presentate al Presidente, il quale dovrà portarle a conoscenza del consiglio almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.

TITOLO XII

Scioglimento e liquidazione

Art 34

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea dei soci appositamente convocata.

Tale Assemblea non sarà valida se non saranno rappresentati tanti soci tali da rappresentare almeno la metà più uno della totalità degli aventi diritto.

Art. 35

La proposta di scioglimento quando non provenga dal Consiglio Provinciale o dal Presidente deve essere firmata da un numero di soci tali da rappresentare almeno un terzo della totalità degli aventi diritto al voto. La proposta anzidetta opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente il quale dovrà portarla a conoscenza dei soci almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.

Art. 36

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea nominerà un Collegio di tre o più liquidatori.
Il patrimonio residuo della liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo quanto sarà stabilito dall'Associazione o per borse di studi a studenti meritevoli di corsi di laurea di cui all'articolo 1.

Art. 37

Il presente Statuto sostituisce il precedente.

Art. 38

L'Associazione viene costituita con durata illimitata.